



lavori e che si assumano la piena responsabilità firmando tutti i relativi elaborati e documenti e i collaboratori designati, in parti stabilite in base ad accordo interno al Gruppo di progettazione e all'effettivo impegno di ciascuno o, in assenza di esso, valutate dal RUP in base alle aliquote delle tariffe professionali Ingegneri ed Architetti per le opere pubbliche (tabelle B);

- c) Collaboratori del RUP, che svolgono le funzioni di supporto secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 207/2010: massimo il 10%;
2. Al RUP, così come previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 ed espresso nella Determinazione n° 43/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, spettano le quote, nelle rispettive percentuali di cui al punto precedente, anche per la parte relativa alle attività individuate dall' art. 3 comma 8 D.Lgs. 163/2006- affidate all'esterno.
3. Le percentuali di cui al punto precedente sono cumulabili nel caso di componenti del gruppo di progettazione che assumano più ruoli nella redazione del progetto.
4. Le percentuali massime definite al precedente comma 1, lett. b, sono ridotte del 2% qualora le attività vengano svolte da personale di Categoria D.
5. In casi particolari e con atto adeguatamente motivato e controfirmato dal Dirigente di servizio, al momento del conferimento degli incarichi di progettazione, il RUP può stabilire, limitatamente al singolo progetto, una diversa ripartizione dei compensi di cui ai precedenti commi.